



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00736/17

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 91/2017, presentato, in data 1 settembre 2017, dalla società ASD Corigliano Calabro contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), nonché contro il C.R. Calabria F.I.G.C.- L.N.D. e la società ASD Luzzese Calcio 1965, avente ad oggetto l'impugnativa della delibera del Consiglio Direttivo del ripetuto C.R. Calabria F.I.G.C.-L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 13 del 2 agosto u.s., con la quale è stata ammessa al Campionato di Eccellenza, per la stagione sportiva 2017/2018, la ASD Luzzese Calcio, pur asseritamente in difetto di alcuni dei requisiti inderogabilmente prescritti dal suddetto Comunicato Ufficiale, mentre non è stata accolta, per apparente mancanza di posti disponibili, la domanda di ripescaggio al Campionato medesimo, presentata dalla odierna ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, per ogni parte convenuta costituita.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 8 settembre 2017.

IL PRESIDENTE  
F.to Mario Sanino

IL RELATORE  
F.to Giuseppe Musacchio

Depositato in Roma in data 8 settembre 2017.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face